

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **169/1980** (ECLI:IT:COST:1980:169)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **20/11/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16311**

Atti decisi:

N. 169

## ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

*Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Belluno il 5 febbraio 1980, dal Tribunale di Treviso il 23 aprile 1980 e dai Pretori di: Avigliana l'11 aprile 1980; Belluno il 29 gennaio 1980; Arzignano il 9 aprile 1980 (n. 2 ordinanze); Iglesias il 21 febbraio 1980 (n. 2 ordinanze); Bressanone l'11 aprile 1980; Iglesias il 13 marzo ed il 21 febbraio 1980; Adria il 15 aprile 1980; Finale Ligure il 25 settembre 1979 e Feltre il 31 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 403, 404, 405, 406, 408, 409, 417, 418, 422, 426, 427, 436, 450, 454 e 455 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 194, 201, 208, 215, 222 e 235 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L.800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 10 (rectius 101) Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost., sollevate dal Tribunale di Treviso e dai Pretori di Belluno, Avigliana, Arzignano, Iglesias, Bressanone, Adria, Finale Ligure e Feltre con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*